



Il Difensore Civico

OGGETTO: Conferimento incarico di collaborazione occasionale a contenuto consulenziale al Rag. Vinicio Recchiuti.

Il Difensore Civico Regionale

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 7, comma 6, che consente alle Amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non riescano a far fronte con il personale di servizio, la facoltà di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di comprovata competenza anche in assenza del requisito della specializzazione universitaria, purché iscritti in Ordini, Albi o equivalenti Registri Ministeriali, determinando preventivamente la durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

VISTA la circolare n. 2/2008 della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – che chiarisce che le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in singole prestazioni, caratterizzate da un rapporto “intuitu personae” e che comportano una spesa equiparabile ad un rimborso spese, non debbano richiedere l'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore;

VISTO l'art. 5, comma 9 del D.L. 6/7/2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 nel testo modificato dall'art. 17, comma 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante il divieto per le pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di consulenza a soggetti già lavoratori collocati in quiescenza.

RILEVATO CHE ai sensi delle richiamate disposizioni i predetti incarichi sono consentiti esclusivamente a titolo gratuito e con la sola corresponsione, nei limiti fissati dall'organo competente, di eventuali rimborsi spese debitamente rendicontate;

VISTA la circolare n. 4/2015 con la quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione fornisce chiarimenti in ordine alla portata applicativa della novella apportata all'art. 5, comma 9 del D.L. 6/7/2012, n. 95 dall'art. 17, comma 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTA la L.R. 20/10/1995 n. 126 che, in particolare, all'art. 8 punto 15 rimette alla competenza del Difensore Civico Regionale l'eventuale affidamento di incarichi di consulenza per le indagini e le questioni di particolare complessità a persone iscritte in appositi albi professionali, nei limiti del capitolo di bilancio relativo alle spese per il funzionamento del Difensore Civico;

CONSIDERATO che il Difensore Civico regionale, in relazione ai propri compiti istituzionali, è chiamato, tra l'altro, ad affrontare e risolvere le problematiche sotto elencate riguardanti le specifiche branche di attività:

- vaglio delle richieste di esercizio del potere sostitutivo ed emanazione di provvedimenti di diffida e di nomina dei commissari ad acta ai sensi dell'art. 136 del D. lgs. N. 267/2000, per l'adozione di atti obbligatori per legge da parte degli enti locali;
- valutazione e proposte di intervento in ordine a richieste, esposti e reclami riguardanti l'attività delle autonomie locali e degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione;
- esame e formulazione di pareri su problemi di carattere finanziario, contabile e tributario delle amministrazioni e degli enti locali;



Il Difensore Civico

RILEVATO altresì che il Difensore Civico regionale interviene di norma prima dell'avvio di azioni legali e che anzi proprio la prevenzione del contenzioso giuridico rappresenta uno degli obiettivi fondamentali della sua azione;

RITENUTO che, al fine di emettere determinazioni ineccepibili sulle materie sopra richiamate (conoscenza specialistica di diritto sostanziale in materia degli enti locali), risulta utile disporre della competenza professionale di un consulente esterno, per occasionali approfondimenti tematici finalizzati alla concreta risoluzione delle relative problematiche e questioni;

TENUTO CONTO che all'interno del Consiglio Regionale non si rinvergono risorse umane che abbiano maturato, nelle materie degli enti locali, specifica e consolidata esperienza e competenza;

RITENUTO pertanto necessario avvalersi della collaborazione occasionale per consulenze tematiche di un esperto sulle problematiche di cui sopra;

VISTO il curriculum vitae et studiorum del Rag. Vinicio Recchiuti, nato a Castellalto (TE) il 06/08/1938 e residente a Teramo, Via Pigliacelli n. 16, da cui si evince la specifica esperienza dal medesimo posseduta in campo giuridico-amministrativo-contabile-finanziario e tributario, nonché la conoscenza approfondita dell'ordinamento degli enti locali in considerazione sia dei titoli posseduti, sia dell'espletamento delle funzioni svolte prima presso il Co.Re.Co. di Teramo e poi presso questo Ufficio, nonché quale Revisore dei Conti regolarmente iscritto presso il relativo Registro Nazionale di cui al D. Lgs. n. 88 del 27/01/1992 e successive modifiche e integrazioni;

RAVVISATA pertanto l'esigenza, sulla base delle ragioni sopra espresse, di affidare l'incarico professionale di collaborazione occasionale per consulenze tematiche al Rag. Vinicio Recchiuti, stabilendo che i criteri e le modalità di svolgimento dell'incarico concernono la prestazione di consulenze di approfondimento tematico in ordine ad indagini e questioni di particolare complessità, su indicazione del Difensore Civico, secondo l'allegato schema di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che la consulenza è resa a titolo gratuito e, pertanto, non opera il divieto di cui all'art. 5, comma 9 del D.L. 6/7/2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, per espressa previsione contenuta nelle medesime disposizioni;

DISPONE

1. di affidare l'incarico di collaborazione occasionale per consulenze tematiche al Rag. Vinicio Recchiuti (di cui si allega il curriculum) a decorrere dal **18/05/2016** e fino alla scadenza del mandato del Difensore Civico, per le ragioni espresse in narrativa, con espressa riserva comunque di revocare discrezionalmente lo stesso incarico, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio;
2. di stabilire che l'incarico di collaborazione occasionale per consulenze tematiche al Rag. Vinicio Recchiuti è finalizzato a fornire ogni utile confronto, interpello e risoluzione delle problematiche relative alle seguenti questioni:
 - vaglio delle richieste di esercizio del potere sostitutivo ed emanazione di provvedimenti di diffida e di nomina dei commissari ad acta ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. n. 267/2000, per l'adozione di atti obbligatori per legge da parte degli enti locali;



Il Difensore Civico

- valutazione e proposte di intervento in ordine a richieste, esposti e reclami riguardanti l'attività delle autonomie locali e degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione;
 - esame e formulazione di pareri su problemi di carattere finanziario, contabile e tributario delle amministrazioni e degli enti locali;
3. di dare atto che la consulenza è a titolo gratuito e, pertanto, non opera il divieto di cui all'art. 5, comma 9 del D.L. 6/7/2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, per espressa previsione contenuta nelle medesime disposizioni
 4. di precisare che al consulente saranno riconosciuti rimborsi spese debitamente rendicontate entro un tetto massimo di € 200,00 mensili
 5. di dare atto che per l'affidamento del presente incarico non è richiesta alcuna certificazione antimafia;
 6. di dare atto, altresì che il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei Conti
 7. di disporre la pubblicazione per estratto sul BURA del presente provvedimento;
 8. di disporre la pubblicazione sul sito web del Difensore Civico Regionale.

L'Aquila, 18 maggio 2016

Avv. Fabrizio DI CARLO

f.to Fabrizio Di Carlo



Il Difensore Civico

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI CONSULENZA

Allegato come parte integrante e sostanziale alla disposizione del Difensore Civico Regionale del 18 maggio 2016

Art. 1

(Oggetto dell'incarico)

Il Difensore Civico Regionale Avv. Fabrizio Di Carlo, conferisce al Rag. Vinicio Recchiuti nato a Castellalto (TE) il 06/08/1938 e residente a Teramo, Via Pigliacelli, 16, (Codice fiscale RCC VNC 38M06 C128Z), che accetta, l'incarico di collaborazione occasionale per consulenze tematiche, consistente nel fornire ogni utile confronto, interpello e risoluzione in ordine alle seguenti questioni e problematiche di particolare complessità:

- vaglio delle richieste di esercizio del potere sostitutivo ed emanazione di provvedimenti di diffida e di nomina dei commissari ad acta ai sensi dell'art. 136 del D. lgs. N. 267/2000, per l'adozione di atti obbligatori per legge da parte degli enti locali;
- valutazione e proposte di intervento in ordine a richieste, esposti e reclami riguardanti l'attività delle autonomie locali e degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione;
- esame e formulazione di pareri su problemi di carattere finanziario, contabile e tributario delle amministrazioni e degli enti locali;

Art. 2

(Modalità di espletamento)

La collaborazione occasionale concerne la prestazione di consulenze di approfondimento tematico in ordine ad indagini e questioni di particolare complessità, su indicazione del Difensore Civico. Il collaboratore occasionale è autorizzato a recarsi presso gli uffici del Difensore Civico per l'acquisizione della documentazione utile al corretto inquadramento delle problematiche da esaminare, potendo limitatamente a ciò conoscere i dati personali degli utenti che si rivolgono a questa struttura.



Il Difensore Civico

Il consulente occasionale dovrà garantire in ogni caso la riservatezza dei dati secondo la normativa vigente.

Art. 3

(Durata dell'incarico e limiti)

La prestazione sarà resa a decorrere dal 18/05/2016 sino alla scadenza del mandato dello stesso Difensore Civico, salvo l'applicazione dell'espressa riserva apposta nel punto 1 del dispositivo dell'atto del Difensore Civico Regionale di conferimento dell'incarico.

Art. 4

(Compensi)

La prestazione è resa a titolo gratuito.

Art. 5

(Rimborso spese)

Al Consulente è riconosciuto il rimborso delle spese debitamente rendicontate entro un tetto massimo di € 200,00 mensili.

Art. 6

(Natura del rapporto)

L'espletamento dell'incarico di collaborazione occasionale di cui alla presente scrittura non costituisce in alcun caso titolo o riconoscimento ai fini dell'instaurazione di un rapporto di lavoro, sia a tempo determinato sia indeterminato.

L'Aquila, 18 maggio 2016

Il Consulente
Rag. Vinicio Recchiuti
f.to Vinicio Recchiuti

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo
f.to Fabrizio Di Carlo